COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Lunedì 23 marzo 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.

La seduta comincia alle 16,20.

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione ha concluso l'esame preliminare del provvedimento ed ora è chiamata alla discussione sugli emendamenti relativi al Titolo I di cui è relatore.

Esprime parere favorevole Massa 1, mentre sull'emendamento Lubrano Di Ricco 2 è preferibile in luogo delle parole « conferimento come delega » quelle di « trasferimento delle funzioni ». Per tale ragione invita il presentatore al ritiro come invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Garra 3. Esprime parere contrario sull'emendamento Garra 5 in quanto risulta più chiaro il testo del

Governo. Il parere è favorevole sull'emendamento Gubert 6 con il quale viene recepita anche un'istanza avanzata nella precedente seduta dal senatore Villone. Il parere è contrario sull'emendamento Bonato 7, mentre è favorevole sull'emendamento Caveri 8, anche se ritiene opportuno conoscere l'avviso del Governo in ordine alla esclusione delle regioni a statuto speciale. Il parere è inoltre favosull'emendamento Frattini D'Alessandro Prisco 10, Pinggera 11 - sul quale comunque chiede un chiarimento al Governo –, Pinggera 12. È contrario sugli emendamenti Coviello 13, Coviello 14 e Gubert 15.

Su quest'ultimo interviene il deputato Antonio DI BISCEGLIE e il quale ritiene opportuno non escludere forme di compartecipazione Stato-regioni per l'accesso al credito. In tal senso propone di riformulare l'emendamento prevedendo la possibilità di introdurre modalità e forme concorsuali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti Gubert 16, Marchetti 17 e Lubrano Di Ricco 18, sul quale ultimo precisa che l'eventuale pregiudizio o mancato soddisfacimento del livello minimo di diritti e servizi garantiti a tutti i cittadini

è condizione ulteriore per motivare l'esercizio dei poteri sostitutivi. Esprime parere contrario sull'emendamento Massa 19, Gubert 22, Gubert 23, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Frattini 20. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Gubert 21, mentre sull'emendamento Frattini 24 il parere è contrario in quanto configura un passo indietro rispetto all'articolo 2 della legge n. 382 con il quale si fa riferimento all'esercizio di poteri sostitutivi per le materie delegate. Con l'emendamento, a suo avviso, si estende notevolmente tale tipo di potere, anche se deve rilevare come il suggerimento del collega Frattini sia di estremo interesse. Il parere è favorevole sull'emendamento Massa 25, nonché sulla prima parte dell'emendamento Bonato 26, mentre è contrario alla seconda parte in quanto non condivide la previsione di modifiche alla disciplina fiscale. Invita inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti Garra 27 e Frattini 28.

Il senatore Massimo VILLONE esprime perplessità sull'emendamento Frattini 28 in quanto con esso sarebbe fortemente disincentivato l'associazionismo tra i piccoli comuni.

CERULLI Presidente Vincenzo IRELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Massa 29, mentre il parere è contrario sull'emendamento Gubert 30, in quanto l'esercizio delle attività private è già disciplinato da apposite leggi. Ritiene inoltre l'emendamento Gubert 31 assorbito dal parere, mentre per quanto riguarda l'emendamento Coviello 32 invita il presentatore al ritiro in quanto sarà il Governo a valutare l'opportunità di recepire l'articolo 7-bis proposto dalla Conferenza unificata. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Coviello 33, mentre è contrario all'emendamento Frattini 34, in quanto i pareri della Conferenza sono già disciplinati dalla legge. Ritiene infine assorbito dal parere l'emendamento Garra 35.

La Commissione approva l'emendamento Massa 1. L'emendamento Lubrano Di Ricco 2 è ritirato. Respinge quindi l'emendamento Garra 3, nonché l'emendamento Garra 5, fatti propri dal deputato Marotta. Approva quindi il principio di cui all'emendamento Gubert 6, mentre respinge l'emendamento Bonato 7. Accantona gli emendamenti Caveri 8 e Frattini 9; approva l'emendamento Giaretta 9-bis nonché l'emendamento D'Alessandro Pri-10-*bis*. Approva come principio l'emendamento D'Alessandro Prisco 10 e gli emendamenti Pinggera 11 e Pinggera 12. Respinge quindi gli emendamenti Coviello 13, Coviello 14 e Gubert 15. Approva gli emendamenti Gubert 16, Marchetti 17, Lubrano di Ricco 18, mentre respinge l'emendamento Massa 19. Approva l'emendamento Frattini 20; respinge gli emendamenti Gubert 21, Gubert 22 e Gubert 23. L'emendamento Gubert 24 è accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Massa 25, nonché la prima parte dell'emendamento Bonato 26, mentre respinge la seconda parte del medesimo emendamento nonché l'emendamento Garra 27. Dopo aver accantonato l'emendamento Frattini 28 e Gubert 30 approva l'emendamento Massa 29. L'emendamento Gubert 31 è ritirato. Respinge quindi gli emendamenti Coviello 32, Coviello 33 e Frattini 34.

Il deputato Giacomo GARRA invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 35 in quanto l'articolo 3, comma 1, stabilisce un termine per le regioni a statuto ordinario per disciplinare la materia, mentre per le regioni a statuto speciale tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui le materie sono effettivamente trasferite.

La Commissione accantona l'emendamento Garra 35.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, concluso l'esame degli emendamenti riferiti al Titolo I, passa all'esame degli emendamenti riferiti al Titolo II del provvedimento in esame.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere contrario sull'emendamento Lubrano Di Ricco 37, mentre è favorevole sull'emendamento Pinggera 38. È contrario sull'emendamento Garra 39 mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Gubert 40, altrimenti il parere è contrario. Contrario sull'emendamento Magnalbò 41, mentre ritiene assorbiti dal parere gli emendamenti Lubrano Di Ricco 42, Garra 43, Fronzuti 45 e Bielli 47, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento Magnalbò 44. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonato 48 in quanto ritiene quella formulazione più precisa.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo proposto dal Governo, pertanto non condivide la procedura di riformulazione letterale di alcune parti di esso, in quanto l'esame parlamentare deve a suo avviso concentrare l'attenzione su argomentazioni di indirizzo. Sarà poi il legislatore delegato a raccogliere le istanze politiche e a tradurle in testo normativo.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II concorda con il relatore ed invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento Bonato 48 nonché gli emendamenti Lubrano Di Ricco 49 e Li Calzi 50. Esprime parere favorevole sull'emendamento Frattini 51.

Il senatore Massimo VILLONE non concorda sulla previsione in base alla quale la ripartizione del fondo di cui alla lettera r) dell'articolo 17 sia individuata con delibera della Conferenza. Sarebbe infatti prevedibile che su tale atto vi sia semplicemente « un'intesa ».

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II concorda con il senatore Villone e modifica il proprio parere in senso contrario all'emendamento Frattini 51. Esprime invece parere favorevole sul-

l'emendamento Manzini 52 e contrario sull'emendamento Gubert 53 in quanto sono i criteri generali a determinare la concessione delle agevolazioni. Del resto tale materia è già disciplinata da uno schema di decreto legislativo in materia di sostegno alle imprese già all'esame della Commissione.

- Il deputato Paola MANZINI illustra l'emendamento 54 con il quale propone di modificare la procedura relativa agli interventi di politica industriale di rilevanza economica e strategica prevedendo un parere e non un'intesa della Conferenza.
- Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI sottolinea come l'intesa nel testo del Governo sia volta all'individuazione dei settori e non alla gestione dell'attività industriale.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II si rimette alla Commissione. Sull'emendamento Gubert 55 esprime parere contrario in quanto la materia è di competenza statale.

Il senatore Renzo GUBERT illustra il suo emendamento insistendo per la votazione

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 56.

Il senatore Renzo GUBERT illustra il suo emendamento insistendo per la votazione.

Il senatore Paolo GIARETTA, *relatore per il titolo II* invita il presentatore a ritirare l'emendamento Lubrano Di Ricco 58

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando il suo emendamento 59, ritiene opportuno modificare l'impostazione dell'assegnazione delle risorse per lo sviluppo trasferendole dal centro alle regioni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che le procedure cui fa riferimento l'emendamento Gubert 59 sono già previste per i contratti d'area e per i patti territoriali.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II concorda con il Presidente anche se a titolo personale esprime alcune perplessità su tali procedure. Per tali motivi si rimette alla Commissione.

Il deputato Paola MANZINI concorda con i colleghi intervenuti sulla necessità di rivedere le procedure relative ai contratti d'area e ai patti territoriali anche se ne sottolinea l'utilità volta a conciliare gli interessi pubblici e privati nei vari tipi di interventi. È comunque ben cosciente della necessità di riformare tale procedimento al fine di meglio garantire l'omogeneità ed il coordinamento delle varie iniziative al fine di raggiungere il miglior livello possibile di distribuzione delle risorse.

La Commissione accantona l'emendamento Gubert 59.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO illustra il suo emendamento 60.

Il deputato Paola MANZINI concorda su tale emendamento sottolineando l'importanza del fatto che lo Stato garantisca sia gli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile che quelli per l'imprenditoria femminile.

Il senatore Massimo VILLONE sottolinea come sia nell'emendamento in esame che in alcuni altri successivi – laddove Stato si prevede un mantenimento di competenze da parte dello Stato – apparentemente le regioni vengano a perdere tali competenze. Ma non è così in quanto le regioni hanno comunque autonomia di programmazione e di intervento autonomo rispetto allo Stato.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere favorevole

sull'emendamento D'Alessandro Prisco 60, nonché sull'emendamento Magnalbò 61.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ illustra il suo emendamento.

Il senatore Massimo VILLONE ribadisce il principio in base al quale la regione ha un'autonomia funzionale rispetto allo Stato: non si comprende quindi per quale motivo vi debba essere una previa concertazione sulla promozione dello sviluppo economico.

La Commissione accantona l'emendamento Magnalbò 61.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II ritiene assorbito dal suo parere l'emendamento Magnalbò 62, mentre preannuncia una riformulazione dell'emendamento Gubert 63.

Il senatore Massimo VILLONE rileva come il provvedimento disciplina il trasferimento di funzioni e non di gestione di politiche di settore.

La Commissione accantona l'emendamento Gubert 63.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere contrario sull'emendamento Marchetti 64, nonché sugli emendamenti Garra 65 e Bonato 66.

Il deputato Paola MANZINI illustra il suo emendamento 67 con il quale si invita il Governo a stabilire una data per il trasferimento di funzioni relative alla legge n. 488.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere contrario sugli emendamenti Gubert 68, Frattini 69, Gubert 70, Lubrano Di Ricco 71, Lubrano Di Ricco 72, Marchetti 73 e Marchetti 74. Il parere è favorevole sull'emendamento Tapparo 75 e Lubrano Di Ricco 76 purchè le parole da: « in quanto la legge n. 269/73 » sino alla fine siano sostituite dalle seguenti: « essendo necessaria una norma-

tiva di riordino della materia». Per quanto riguarda l'emendamento Frattini 77, ritiene la prima parte ricompresa nel parere, mentre è favorevole alla seconda parte sostanzialmente analoga all'emendamento Coviello 78.

Il senatore Massimo VILLONE esprime avviso contrario alla previsione della camera di commercio quale ente prioritario per il coordinamento sul territorio delle attività imprenditoriali ed economiche.

T1 Ministro Franco **BASSANINI** esprime delle perplessità sulle ultime parole della prima parte dell'emendamento Frattini 77 laddove si prevede che i costi dei collegamenti telematici sono da imputare alle amministrazioni interessate, laddove invece sarebbe più proprio che fossero a carico delle imprese. Concorda inoltre con le perplessità del senatore Villone circa il ruolo esponenziale che verrebbe assegnato alle camere di commercio. Si potrebbe eventualmente prevedere la possibilità di una convenzione tra queste ultime e gli enti interessati.

Il senatore Renzo GUBERT invita la Commissione ad andare incontro alle esigenze dei cittadini, i quali chiedono di individuare un unico ente cui rivolgersi.

La Commissione accantona l'emendamento Coviello 78.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II invita il presentatore a ritirare l'emendamento Lubrano Di Ricco 79 in quanto l'attuale previsione normativa già prevede quanto richiesto con tale emendamento.

Il Ministro Franco BASSANINI concorda con il relatore confermando che permane comunque anche per le attività di derattizzazione e di sanificazione la necessità di prevedere i normali requisiti professionali.

Il deputato Paola MANZINI rileva inoltre che la legge n. 580 prevede anche per tali operatori l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'emendamento Lubrano Di Ricco 79 è ritirato.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere contrario sugli emendamenti Li Calzi 80, Lubrano Di Ricco 81 – in quanto ricompreso nel parere –. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Lubrano Di Ricco 82 mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento Lubrano Di Ricco 83.

Il Ministro Franco BASSANINI, in riferimento all'emendamento Lubrano Di Ricco 81, osserva come il soggetto è comunque unico sia esso il comune, o la comunità montana. Per tali motivi concorda con il parere della Conferenza unificata in quanto lo ritiene più limpido. Il titolare dei poteri fondamentali rimane il comune che diverrebbe anche il punto di riferimento per le iniziative. Per questi motivi il Governo è favorevole alla soppressione del comma 2 dell'articolo 22.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che le concessioni di cui all'emendamento in esame sono riferite ad insediamenti produttivi i cui interessi potrebbero investire quelli della comunità montana o della città metropolitana.

Il senatore Massimo VILLONE non condivide l'emendamento in esame in quanto in caso di approvazione i comuni più piccoli non avrebbero più neppure la gestione di una delle poche risorse qual è il territorio.

Dopo brevi interventi del senatore Renzo GUBERT – il quale auspica il mantenimento della competenza comunale – e del senatore Fausto MARCHETTI – il quale distingue il ruolo di programmazione della comunità montana e di gestione del comune – il presentatore ritira l'emendamento Di Ricco 81 in quanto la soppressione del comma 2 dell'articolo 22 è già prevista nel punto 13 del parere, nonché ritira l'emendamento Lubrano Di Ricco 82.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere contrario sull'emendamento Lubrano Di Ricco 83, favorevole sull'emendamento Frattini 84; ritiene assorbito dal parere l'emendamento Bielli 85; invita il presentatore a ritirare l'emendamento Frattini 86; è contrario agli emendamenti Frattini 87. Lubrano Di Ricco 88; è favorevole all'emendamento Coviello 89 purchè alle parole: « mediante accordi » sia premessa la parole « anche »; favorevole sull'emendamento Coviello 90, mentre propone di accantonare l'emendamento Magnalbò 91 per essere esaminato nel capo VIII (protezione civile). Osserva quindi che ora vi sono da esaminare gli emendamenti dal Lubrano Di Ricco 92 all'emendamento Pinggera 114 tutti vertenti sulla semplificazione in materia di procedure per il cosiddetto « sportello unico » per gli insediamenti produttivi.

Il senatore Fausto MARCHETTI, a nome dei parlamentari del proprio gruppo, richiede una profonda modifica dell'articolo 24 dello schema di decreto che non condivide.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO rileva come i parlamentari verdi siano contrari alla previsione in base alla quale la Conferenza possa deliberare anche a prescindere dagli strumenti urbanistici.

Il deputato Giacomo GARRA, dopo aver sottolineato l'esiguità degli emendamenti presentati dal suo gruppo agli emendamenti nel suo complesso, sottolinea l'importanza dell'articolo 24 che chiede venga modificato come indicato dal suo emendamento n. 104.

Il ministro Franco BASSANINI sottolinea l'importanza della semplificazione delle procedure per consentire nuovi insediamenti produttivi anche ai fini dell'incremento dell'occupazione. Le critiche portate a tale articolo vanno ad incidere soprattutto sulla procedura relativa alla localizzazione in contrasto o in assenza dello strumento urbanistico. In proposito sottolinea come sia molto importante tenere distinte queste due ipotesi. In caso di assenza o di conformità allo strumento urbanistico, è necessaria la previsione di una forte semplificazione del procedimento, mentre se vi è la necessità di modificare il piano regolatore è opportuno prevedere maggiori garanzie. Ritiene che dagli emendamenti emerga una posizione comune volta cioè a consentire una libera autocertificazione laddove non si prevedano variazioni urbanistiche, al fine di evitare le lungaggini del provvedimento di concessione, soprattutto nella fase che riguarda il parere delle regioni.

Il deputato Paola MANZINI ricorda come attualmente, nel caso di insediamento industriale localizzato in aree con strumenti urbanistici approvati non conformi, sia usuale la variante *ad hoc*. Pertanto auspica un procedimento presso la Conferenza ben definito per garantire maggiormente i cittadini rispetto al sistema della variante. Naturalmente si dovrà prevedere la competenza comunale per la definitiva destinazione urbanistica. Infine non concorda sulla previsione dell'autocertificazione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 24, a suo avviso un inciso di carattere « fantasioso ».

Il senatore Massimo VILLONE concorda con la collega Manzini, anche se deve sottolineare come il vero nodo dell'articolo 24 – una volta trovata un'intesa sulla lettera f) – sia in realtà il silenzioassenso di cui alla lettera d).

Il senatore Luciano MAGNALBÒ condivide la soluzione proposta per la lettera *f*) con l'emendamento Garra 104.

Il senatore Renzo GUBERT concorda con l'emendamento Garra 104 la cui formulazione ricomprende i suoi emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il deputato Raffaele MAROTTA condivide le considerazioni dei colleghi Manzini e Villone sulla necessità di tutelare l'interesse generale con procedure da una parte snelle, dall'altra sufficientemente garantiste. In riferimento al silenzio-assenso, infatti, sottolinea come gli enti pubblici abbiano un potere-dovere di verifica degli interessi generali rispetto a quelli del privato. Per tale motivo non condivide il silenzio-assenso, ma è ben cosciente che la pubblica amministrazione deve soddisfare le istanze dei cittadini fornendo risposte rapidamente, siano esse negative o positive. Per tale motivo prefigura la possibilità di prevedere, in questo caso, un potere sostitutivo in luogo del silenzioassenso.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II ricorda che l'articolo 26 esclude esplicitamente la possibilità del silenzio-assenso per alcuni tipi di procedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI si chiede se sia possibile accettare il principio del silenzio-assenso nel caso il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore sufficientemente garantista.

Il senatore Fausto MARCHETTI è contrario al silenzio-assenso in generale; concorda con l'emendamento Garra 104 e con l'eventualità di prevedere poteri sostitutivi in caso di ritardo. Non condivide la motivazione portata dal ministro Franco Bassanini, in base alla quale lo snellimento delle procedure sarebbe dettato dalla necessità di incentivare l'occupazione, anche se naturalmente non può non concordare su qualunque modifica che porti a tale snellimento.

Il senatore Massimo VILLONE osserva come, nel caso il principio del silenzioassenso fosse confermato, esso non possa essere collegato a quello dell'autocertificazione. Pertanto il silenzio-assenso dovrebbe essere previsto unitamente ad una valutazione di conformità urbanistica ovvero ad una decisione comunale sulla variante al piano regolatore. Eventualmente si potrebbe prevedere una fase preliminare che, nell'interesse del richiedente, garantisca una prima decisione non definitiva sull'istanza. Infine ritiene che anche nel caso di valutazione di conformità allo strumento urbanistico, vi sia la necessità di una preventiva verifica tecnica in forma semplificata.

Il senatore Luciano MAGNALBO' si chiede quali siano le sanzioni in caso di non conformità allo strumento urbanistico.

Il senatore Sergio VEDOVATO rileva come nel corso della discussione sia emerso un sostanziale accordo sulla lettera f), come ridefinita dall'emendamento Garra 104, mentre il procedimento di cui alla lettera b) opera sul complesso del procedimento, quindi anche sulle fasi successive al rilascio dell'autorizzazione. Per questo motivo a suo avviso si può tranquillamente prevedere a tale stato del procedimento il rilascio della concessione edilizia, responsabilizzando in questo modo il comune.

Il senatore Antonio DUVA ritiene necessario approfondire la riflessione sull'istituto di cui alla lettera b) che dovrà essere quindi raccordato anche con quello di cui alla lettera c). È necessario tenere al riparo il singolo cittadino dalle lungaggini derivanti da un procedimento così complesso; per questo è importante valutare con attenzione l'opportunità dell'autocertificazione con tutte le cautele necessarie, tra l'altro già previste nella lettera d) dell'articolo 24 nonché nell'articolo 26. Concorda con la soluzione prospettata dal collega Vedovato alla quale in alternativa, si potrebbe portare quella della differenziazione dimensionale degli impianti oggetto della richiesta.

Il ministro Franco BASSANINI rileva che, ai sensi di un vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la valutazione di impatto ambientale è già prevista per molti tipi di impianto; osserva come la procedura di cui alla lettera d) dell'articolo 24 preveda appunto la VIA. Sottolinea quindi come non vi possa essere autocertificazione se non conforme agli strumenti urbanistici. Se poi non si ritiene tale procedura sufficientemente garantista, oltre alla VIA favorevole si potrebbe prevedere anche la verifica di conformità non solo per la lettera d), ma anche per la lettera f). Se ciò dovesse accadere, si chiede cosa accadrebbe dei subprocedimenti. Si potrebbe eventualmente prevedere una sorta di responsabilizzazione dell'interessato, il quale, sulla base dell'autocertificazione, verrebbe autorizzato, salvo controlli successivi, da parte del comune. Ritiene comunque che il silenzio-assenso semplificherebbe molto la procedura, mentre le altre soluzioni prospettate nel corso del dibattito, pur prevedendo maggiori garanzie, semplificherebbero in misura minore il procedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI osserva che se si dovesse prevedere la soppressione del silenzio-assenso, si dovrebbero altresì abrogare le lettere *c*) e *d*), prevedendo un'unicità del procedimento di concessione edilizia, o quanto meno di conformità, attraverso un esame da parte della commissione edilizia comunale.

Il deputato Giacomo GARRA ritiene opportuno modificare la lettera *d)* dell'articolo 24, prevedendo sempre la VIA e specificando che l'intervento è consentito in conformità allo strumento urbanistico in vigore al momento della domanda.

Il deputato Raffaele MAROTTA concorda con il collega Villone sulla possibilità di prevedere un attestato di conformità prevedendo altresì un potere sostitutivo.

Il deputato Paola MANZINI rileva come attualmente vi sia la possibilità per gli interessati di avviare i lavori previa semplice dichiarazione di inizio attività, fatta salva la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici. Ribadisce la sua convinzione circa la correttezza della previsione del silenzio-assenso, uno strumento necessario laddove la pubblica amministrazione si manifesti inadempiente. Solo con il silenzio-assenso il cittadino può avere infatti una risposta certa. Per questi motivi è contraria alla previsione di poteri sostitutivi di altre amministrazioni. Quindi se vi è conformità agli strumenti urbanistici e sono decorsi i termini, è necessario prevedere il silenzio-assenso.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ribadisce la necessità di rivisitare il sistema di sanzioni in caso di autocertificazione mendace. Solo a tale condizione è possibile far conseguire un efficace silenzioassenso.

Il senatore Renzo GUBERT concorda con le considerazioni dei colleghi Manzini e Magnalbò osservando come il silenzio-assenso preveda comunque un responsabile del procedimento. Per questo motivo a suo avviso è sufficiente modificare soltanto la lettera *f*).

Il senatore Antonio DUVA concorda con la collega Manzini sul fatto che il silenzio-assenso sia una facoltà dell'interessato decorsi i termini. Annuncia quindi la richiesta di una pausa di riflessione su tale questione e ripropone la possibilità di prevedere procedure alternative secondo un articolazione dimensionale diversificata degli impianti. Esprime forte perplessità circa l'eventualità di costringere i cittadini a presentare ulteriori certificazioni.

La Commissione accantona quindi gli emendamenti da 92 a 114.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore per il titolo II esprime parere contrario sugli emendamenti Pinggera 114, 115,116,117,120 e Gubert 118, 119 e 120, Li Calzi 130, Gubert 132, Frattini 133, Marchetti 136, Gubert 137, Garra 142 e 148; esprime parere favorevole sugli

emendamenti Lubrano Di Ricco 122 e 129, Gubert 128 e 140, Coviello 139, Caveri 143 e Coviello 146 riformulato nel senso di prevedere tutti gli enti locali. Invita i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli in quanto ricompresi nel suo parere, ad eccezione degli emendamenti Garra 134 e Cerulli Irelli 135 per i quali preannuncia una riformulazione.

La Commissione respinge gli emendamenti 37, 39, 40, 41, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 83, 86, 87, 88, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 130, 132, 136, 137, 142, e dopo dichiarazione di voto contraria del deputato Paola Manzini, respinge l'emendamento 148.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 38, 44, 46, 52, 54, 60, 65 – riformulato nel senso di prevedere il

potere del ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni –, 67, 75, 76 – riformulato nel senso indicato dal relatore –, 84, 90 e 121 – riformulato nel senso di sostituire le parole « previa intesa » con « sentite », nonché dopo la parola « interessati » aggiunte le parole « con particolare riferimento alla tutela della sicurezza e dei valori ambientali » – 122, 128, 139, 140, 143, 145, 146 come riformulato.

Si intendono pertanto assorbiti e ritirati i restanti emendamenti non accantonati in precedenza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I

SCHEMA DI PARERE RIFERITO AL TITOLO I (CERULLI IRELLI)

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 febbraio 1998:

visto che il Governo era stato delegato con l'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi;

visto il parere della Conferenza unificata, espresso in data ...;

appurato che il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti negli articoli 1, 3 e 4 della delega;

La Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul Titolo I, contenente « Disposizioni generali », con le seguenti osservazioni:

1) Circa la natura del conferimento di poteri dallo Stato alle regioni, esso può essere ascritto al modello del trasferimento ovvero della delega a seconda che si tratti di materie comprese o meno nell'elenco di cui all'articolo 117 della Costituzione. La questione si presenta tuttavia in molteplici casi dubbia e, d'altra parte, la disciplina vigente determina differenze di minima entità tra l'uno e l'altro istituto. Appare perciò preferibile eliminare in tutto il testo ogni riferimento sia al trasferimento sia alla delega, utilizzando sempre la dizione onnicomprensiva di « conferimento di funzioni e compiti »;

- 2) All'articolo 6, comma 1, alle parole « tramite sistemi informativi automatizzati » appare preferibile sostituire le parole « tramite sistemi informativo-statistici automatizzati »;
- 3) All'articolo 6 appare opportuno inserire tra le disposizioni generali un comma 1-bis che preveda che Stato, regioni, enti locali ed autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzino sistemi informativo-statistici che operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Appare in ogni caso da assicurare l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistica nazionale (SISTAN);
- 4) All'articolo 7 sul problema dell'attribuzione di beni e risorse si osserva anzitutto che il riferimento a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni deve essere riferito alla media di un sufficiente arco di esercizi finanziari. Si ritiene altresì che nell'ambito del decreto legislativo debba essere inserita una norma a carattere generale che stabilisca criteri precisi per la determinazione dell'ammontare delle

risorse finanziarie da trasferire alle Regioni anche attraverso la determinazione di percentuali di imposte erariali;

5) All'articolo 8 sostituire la parole « con i decreti previsti dagli articoli 7 e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » con le parole « ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché mediante i decreti di cui all'articolo lo della stessa legge ».

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL PRESIDENTE CERULLI IRELLI

Al termine della parte narrativa e prima delle osservazioni, integrare le premesse con la seguente: preso atto che il 4º comma dell'articolo 1 precisa espressamente il divieto ad interpretare le norme seguenti come attribuzione allo Stato (nonché ad enti pubblici nazionali) di funzioni e compiti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi siano di competenza delle regioni, degli enti locali e delle autonomie funzionali.

1.

Massa.

Al punto 1 del parere, dopo il 1º capoverso sostituire i successivi con il seguente: Si ritiene che la questione debba essere meglio precisata definendo il conferimento come delega alle regioni ed agli enti locali. In caso di inadempienza la delega può essere revocata, o meglio le funzioni conferite possono essere svolte dallo Stato o dalle regioni. Perciò dopo le parole: « conferimento di funzioni e compiti amministrativi » aggiungere le parole: « attraverso delega » oppure: « mediante delega ».

2.

Lubrano Di Ricco, Turroni.

Al punto 1 del pre-parere suggerire di eliminare dal testo dell'articolo 1 comma 2 le parole: nonché l'adozione di provvedimenti contabili ed urgenti previsti dalla legge.

3.

Garra.

Al punto 1 del pre-parere suggerire la sostituzione del comma 4 dell'articolo 1 con il seguente testo:

4. Restando ferme le funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5.

Garra.

Inserire in relazione all'articolo 1 l'osservazione seguente: Sia inserito un comma che preveda come regola generale che i compiti e le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, ad esclusione solo delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

6.

Gubert.

Sul punto 1) non si ritiene opportuno eliminare in tutto dal testo ogni riferimento sia al trasferimento sia alla delega, utilizzando sempre la dizione onnicomprensive di « conferimento di funzioni e compiti ». Al contrario occorre tener distinte delega e trasferimento, utilizzando la dizione « conferimento di funzioni e compiti » nei casi dubbi.

7.

Bonato, Marchetti.

Titolo I - Disposizioni generali. Aggiungere un articolo 1-bis al parere sul Titolo I disposizioni generali. Esistendo all'articolo 9 una norma di tutela generale sulle autonomie differenziate va tolto in tutto il provvedimento ogni altro riferimento a Regioni autonome o Province autonome.

8.

Caveri.

Articolo 3, comma 1-bis secondo periodo dopo le parole: esercizio delle stesse aggiungere le seguenti: nelle zone montane d'intesa con le comunità montane.

9.

Frattini.

Dopo il punto 5) della proposta di parere, inserire il seguente punto:

5-bis) Il governo si impegni a proporre al Parlamento, nel primo disegno di legge che sarà presentato in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, norme di delega ai fini della compilazione, ai sensi del comma 11 del citato articolo 20, di testi unici legislativi - riferiti a ciascuna delle materie oggetto dei diversi capi in cui è articolato lo schema di decreto legislativo in esame nei quali dovranno essere raccolte le norme che disciplinano le funzioni che restano attribuite allo Stato nelle predette materie. Le norme di delega dovranno altresì prevedere la possibilità di introdurre le modifiche necessarie ai fini del coordinamento normativo. nonché l'espressa abrogazione di ogni altra disposizione vigente nelle medesime materie, fatte salve quelle relative al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali. I testi unici legislativi dovranno comunque essere emanati entro il 30 settembre 1999.

9-*bis*.

12.

Giaretta.

Aggiungere, dopo il punto 1: All'articolo 3 si ritiene opportuno rendere esplicito che, analogamente a quanto precisato al comma 4 dell'articolo 2: in nessun caso le Regioni, nella determinazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e nel conseguente contestuale conferimento di tutte le altre agli enti locali, possono riportare all'esercizio della Regione stessa funzioni già attribuite agli enti locali.

10.

D'Alessandro Prisco.

Al parere sul Titolo I, aggiungere una raccomandazione al Governo che, nella stesura definitiva del decreto legislativo in esame, individui ogniqualvolta possibile un puntuale riparto di funzioni tra regioni, province e comuni: in tal modo si realizzerebbe una opportuna omogeneità tra le Regioni, chiarezza dei compiti che attendono gli enti locali territoriali con conseguente tempestiva organizzazione delle strutture; e si eviterebbe il rischio di doppi passaggi di personale.

10-bis.

D'Alessandro Prisco.

Nelle osservazioni al titolo I aggiungere alla fine del punto 1) le seguenti parole: all'articolo 3 dopo le parole: « Ciascuna regione » inserire le seguenti: « a statuto ordinario ».

11.

Pinggera.

Nelle osservazioni al titolo I aggiungere alla fine del punto 1) le seguenti parole: inserire all'articolo 4 dopo le parole: « conferiti alle regioni » le seguenti: « a statuto ordinario ».

Pinggera.

Dopo il punto 1-bis) della proposta di parere, inserire il seguente punto:

1-ter) Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, appare preferibile la formulazione proposta dalla Conferenza unificata.

13.

Coviello.

Dopo il punto 1-bis) della proposta di parere, inserire il seguente punto:

1-ter) All'articolo 1 è opportuno inserire i commi 1-bis ed 1-ter proposti dalla Conferenza unificata. Anche il comma 1 appare meglio formulato nel testo della Conferenza unificata.

14.

Coviello.

Inserire in relazione all'articolo 1, comma 2, l'osservazione seguente: Tra le funzioni da conferire sia ricompresa anche quella di accesso al credito.

15.

Gubert.

Inserire in relazione all'articolo 2, comma 1, l'osservazione seguente: Sia previsto che la rappresentanza unitaria dello Stato nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea non debba intendersi come impedimento alle Regioni e Province autonome di gestire una propria rappresentanza sia nelle sedi internazionali come nell'Unione europea in relazione alla tutela degli interessi connessi ai compiti e alle funzioni loro proprie, conferite o delegate.

16.

Gubert.

Dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis). Le Regioni assicurano, con la legge di cui al comma 1 dell'articolo 3, che

contestualmente al trasferimento delle funzioni agli enti locali siano assicurati i necessari trasferimenti di beni, risorse finanziare, strumentali, organizzative e del personale.

17.

Marchetti, Bonato.

Dopo il punto 1 del parere aggiungere il seguente:

1-bis). All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « agli interessi nazionali » è necessario aggiungere le parole: « o pregiudizio o mancato soddisfacimento del livello minimo di diritti e servizi garantiti a tutti i cittadini ».

18.

Lubrano di Ricco, Turroni.

All'articolo 3, secondo comma, la commissione invita il Governo a prevedere che l'emanazione del decreto legislativo surrogatorio per le regioni inadempienti venga adottato previa diffida. Inoltre la commissione invita a fissare un termine (anche ai sensi della legge 241/90) per l'emissione del decreto legislativo surrogatorio in parola.

19.

Massa.

Aggiungere dopo il punto 1-bis: All'articolo 3, dopo il comma 2, è opportuno prevedere che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, definiscano strumenti e procedure di raccordo e concertazione anche permanenti per la cooperazione istituzionale con gli enti locali.

20.

Frattini.

Aggiungere dopo il punto 1-bis: Inserire in relazione all'articolo 4 l'osservazione seguente: L'articolo 4 sia soppresso, essendo già le funzioni di indirizzo e di coordinamento salvaguardate attraverso la conservazione, nel decreto legislativo, di compiti e funzioni in capo allo Stato.

21.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 1-bis: Inserire in relazione all'articolo 5 l'osservazione seguente: In relazione al comma 1, sia prevista la possibilità della Regione e degli enti locali di ricorso alla Corte costituzionale ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti legittimanti l'intimazione governativa, in particolare « il pericolo di grave pregiudizio degli interessi nazionali », la cui interpretazione risulta assai elastica.

22.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 1-bis: Inserire in relazione all'articolo 5 l'osservazione seguente: Sia soppresso il comma 3, in quanto lede il principio di autonomia, essendo non qualificati i casi nei quali si possa invocare « l'assoluta urgenza » e risultando insufficiente e tardivo il meccanismo di controllo ivi previsto.

23.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 1-bis: All'articolo 5, va espunto il comma 3, che prevede una deroga al procedimento di contestazione delle inadempienze regionali preordinato all'esercizio del potere sostitutivo statale. Trattandosi di una grave menomazione dell'autonomia regionale, il potere sostitutivo deve essere limitato a poche ed eccezionali ipotesi.

24.

Frattini.

All'articolo 6, oltre alle osservazioni già previste dal relatore, è opportuno suggerire

un richiamo della concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, con il supporto dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione, finalizzata a determinare le modalità architettoniche dei sistemi di interconnessione dei sistemi informativo-statistici regionali e locali con la rete nazionale della pubblica amministrazione al fine di consentire l'utilizzo di dati di sintesi per la programmazione di competenza nazionale.

25.

Massa.

Al punto 4, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: ed enti locali e sopprimere le parole: anche attraverso la determinazione di percentuali di imposte erariali.

26.

Bonato, Marchetti.

Al punto 4) del pre-parere suggerire di sostituire il testo del comma 1 dell'articolo 7 nel modo seguente:

1. Con l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le regioni e gli enti locali acquisiscono l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo con la medesima decorrenza dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

27.

Garra.

Al punto 4), sub articolo 7, Si rende necessario prevedere una differenziazione nel finanziamento al fine di compensare le diseconomie di scala che deriveranno ai piccoli comuni per le nuove funzioni attribuite che li obbligheranno ad accrescere il proprio personale senza la possibilità di utilizzare in modo più razionale quello esistente, come può accadere nei comuni maggiori.

28.

Frattini.

Al punto 4) del parere del relatore è opportuno che dopo le parole: sufficiente arco di tempo vengano aggiunte le parole: non inferiore a cinque anni.

29.

Massa.

Inserire in relazione all'articolo 7 l'osservazione seguente: Sia previsto al comma 1 che il rimando di efficacia dei provvedimenti ivi citati non riguardi le disposizioni di semplificazione per l'esercizio delle attività private.

30.

Gubert.

Inserire in relazione all'articolo 7 l'osservazione seguente: Sia rivista la norma di
cui al comma 3, nel senso di garantire che
beni e risorse attribuiti alle Regioni e agli
Enti locali non siano stabiliti nel loro
ammontare semplicemente con riferimento all'ammontare utilizzato dallo
Stato per le medesime competenze, che è
un valore dato e relativo ad un determinato periodo passato, bensì siano stabiliti
come quota delle risorse erariali, in modo
da poter assumere un valore dinamico, a
congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio dei compiti e delle funzioni
trasferiti.

31.

Gubert.

Dopo il punto 4 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

4-*bis*). Appare opportuno recepire il testo dell'articolo 7-*bis* proposta dalla Conferenza unificata.

32.

Coviello.

Dopo il punto 4) della proposta di parere, inserire il seguente punto:

4-*bis*). L'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali

da trasferire è da ritenere debba avvenire attraverso specifici d.p.c.m. ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei trasferimenti di funzioni determinati con i decreti legislativi in esame. Quindi ogni qualvolta si debba sopprimere o accorpare una struttura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 59/97, il trasferimento di risorse deve essere rinviato ai successivi d.p.c.m. (ciò, ad esempio, deve essere fatto per l'articolo 49, comma 4).

33.

Coviello.

È opportuno prevedere l'acquisizione di un parere della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali sugli schemi di decreti.

34.

Frattini.

Al punto 5 del pre-parere suggerire di aggiungere al testo dell'articolo 9, comma 1, il seguente periodo:

L'esercizio delle potestà previste dall'articolo 3, comma 1, decorre dalla data di trasferimento dei predetti compiti e funzioni.

35.

Garra.

Schema di parere riferito al Titolo II - Art. 10-37 e 42-49 (Giaretta).

Si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1. All'articolo 10 comma 2 appare superflua la parola « commercio » essendo la materia regolata dal recente decreto legislativo.
- 2. All'articolo 11 è opportuno precisare che le funzioni amministrative ricomprese devono riferirsi alle funzioni amministrative specificatamente indirizzate alle imprese artigiane.

- 3. All'articolo 12 si propone la collocazione al Capo IX della lettera *a)* togliendo il riferimento alle attività artigiane, trattandosi di normative che prevedono una qualifica professionale per l'esercizio di determinate attività economiche indipendentemente dal fatto che siano esercitate in forma di impresa artigiana. Tale osservazione vale anche per il comma 2 dell'articolo 13.
- 4. All'articolo 14 è opportuno precisare che per il periodo di vigenza delle convenzioni in essere lo Stato assicurerà le risorse necessarie al rifinanziamento dei fondi previsti da dette convenzioni.
- 5. All'articolo 15 valuti il Governo se l'abrogazione della legge di tutela della ceramica artistica, in relazione anche alle osservazioni dei comuni interessati, possa comportare il venir meno di positive azioni di promozione del settore. Appare inoltre opportuno introdurre una definizione delle attività di orafo e simili che consenta la distinzione dalle attività dei fabbricanti di preziosi, precisando inoltre se la norma si riferisca solo all'impresa artigiana. Valuti infine il Governo se ritenga di mantenere in essere il Consiglio Nazionale dell'Artigianato, quale opportuno organo di consultazione con le Regioni e le associazioni artigiane.
- 6. All'articolo 16, in relazione a quanto già osservato per l'articolo 11 e richiamata la previsione dell'articolo 14 comma 2 (che peraltro ha riferimento solo a interventi di incentivazione e non ad altre funzioni amministrative) si ritiene necessaria una formulazione che inequivocabilmente riferisca anche al comparto artigiano le funzioni relative al settore industriale, laddove non si tratti di norme specifiche.
- 7. All'articolo 17 si raccomanda un miglior coordinamento con le previsioni contenute nello schema di decreto legislativo relativo al commercio estero.
- 8. All'articolo 18 comma 3 valuti il Governo se sia opportuno delegare alle Regioni le funzioni concernenti le agevolazioni della legge 488/92 in relazione al fatto che si prevede comunque la competenza della Conferenza Stato-Regioni per

- la definizione delle direttive e che le attuali procedure hanno incontrato il consenso unanime degli utilizzatori.
- 9. All'articolo 18 è opportuno inserire un comma che definisca la competenza delle Amministrazioni a ultimare i provvedimenti amministrativi già avviati alla data della delega o trasferimento di funzioni.
- 10. All'articolo 21 la lettera *a)* del comma 3 appare superflua, essendo l'attività di installazione impianti già stata oggetto di semplificazione, prevedendosi la denuncia di inizio attività. È opportuno invece estendere la denuncia di inizio attività anche all'attività di autoriparazione di cui alla legge 122/1992, in modo da unificare le procedure in senso semplificativo.
- 11. Alla lettera *b)* sempre dell'articolo 21 va eliminato il riferimento alle imprese artigiane, regolando la norma richiamata anche attività non artigiane, prevedendo la presentazione della denuncia contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese.
- 12. Appare opportuno completare il quadro delle semplificazioni concernenti le funzioni delle Camere di Commercio di cui all'articolo 21, con una norma che preveda l'obbligo per le Camere di Commercio di rendere disponibili alle altre amministrazioni ed enti pubblici, anche per via telematica, le notizie, i dati, gli atti del Registro delle Imprese, sollevando le imprese dall'obbligo di comunicazione di tali dati alle altre pubbliche amministrazioni. È inoltre opportuno prevedere che i produttori agricoli iscritti al Registro delle Imprese possano presentare un'unica domanda annuale di iscrizione delle modifiche intervenute, con l'eccezione della sede dell'impresa, ed esentare dall'iscrizione al Registro delle Imprese i produttori agricoli individuali che non operino cessioni a terzi dei loro prodotti o che abbiano comunque un reddito catastale agrario inferiore a lire 200.000, svolgendo l'attività agricola senza carattere di professionalità, adempiendo così alla previsione dell'articolo 2 della legge 30/1997.

- 13. All'articolo 22 si propone l'abrogazione del comma 2, non essendo condivisibile privare i comuni di un atto fondamentale per il governo del territorio quale il rilascio delle concessioni edilizie.
- 14. All'articolo 24 si raccomanda un migliore coordinamento con il regolamento di cui all'articolo 20, attualmente all'esame delle commissioni di merito, in particolare per le previsioni di cui alla lettera *f*).
- 15. All'articolo 37, comma 1 lettera d) è opportuno precisare che lo Stato provvederà alla determinazione anche dei diritti di segreteria relativi ad altri servizi istituzionali resi dalle Camere di Commercio nonché sulla attività svolta per l'esercizio di funzioni conferite ai sensi della legge 59/97. Si osserva inoltre che non sono attribuite le funzioni relative alla tenuta dell'Albo dei Segretari Generali ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, per le quali si ritiene necessario il mantenimento di una competenza statale per assicurare la necessaria uniformità del sistema camerale.

16. All'articolo 45 valuti il Governo se risulti opportuna la soppressione dell'autorizzazione relativa ai circhi e ai parchi di divertimento in relazione alla specificità del settore ed alla necessità di una più complessiva innovazione normativa.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE GIARETTA

Alle parole: si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni devono essere aggiunte le seguenti: e condizioni relative agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26.

37.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Nelle osservazioni al titolo II articoli 10- 37 e 42-49 aggiungere alla fine del punto 2) le seguenti parole: all'articolo 11 dopo le parole: « così come definita » inserire le seguenti: « per le regioni a statuto ordinario ».

38.

Pinggera.

Al punto 3 del pre-parere suggerire di sostituire l'ultimo periodo del comma 1, lettera f) dell'articolo 12 come segue: La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata con decreto del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta della conferenza Stato-regioni.

39.

Garra.

Inserire in relazione all'articolo 12 l'osservazione seguente: Con riferimento al principio di sussidiarietà, si preveda la possibilità di valorizzare il ruolo di Artigiancassa attraverso apposite Convenzioni con regioni, camere di commercio, finanziarie regionali.

40.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 3: La Commissione chiede che sia così riformulato il comma 2:

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « 4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere assicurata la partecipazione di almeno due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3. L'uso delle apparecchiature di cui all'allegato 1, qualora non comporti l'intervento attivo sulla persona da parte dell'operatore, non costituisce esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

41.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Sostituire il punto 5 del parere il 1º capoverso con il seguente: all'articolo 15, il comma 1 deve essere soppresso conservando la legge di tutela della ceramica, così come richiesto dai comuni interessati. Si fa rilevare come gli stessi nomi di alcune città nelle quali sono presenti storiche attività ceramiche sono diventati nella lingua, anche in quella di paesi stranieri, sinonimi della stessa parola « ceramica ».

42.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Al punto 5 del pre-parere suggerire di eliminare dal testo del comma 1 dell'articolo 15 le parole: cessano inoltre di avere effetto gli atti emanati in sua attuazione.

43.

Garra.

La Commissione si pronuncia a favore del mantenimento dell'impianto normativo essenziale della legge n. 188/1990 e altresì del mantenimento del marchio nazionale, in particolare per tutelare a livello nazionale il patrimonio artistico dei comuni di tradizione ceramica, chiede pertanto che sia sostituito il comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo con il seguente:

1. Le funzioni svolte dal Consiglio nazionale Ceramico ai sensi delle lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, sono attribuite al Ministero dell'industria, che le esercita secondo criteri di concertazione e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Conferenza Stato-regioni. Le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 7, dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 9, e dall'articolo 10 della predetta legge sono conferite alle regioni.

44.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Al punto 5 sostituire il primo periodo, dalle parole: all'articolo 15 fino alle parole: di promozione del settore con il seguente: Al comma 15 sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni svolte dal Consiglio nazionale Ceramico ai sensi delle lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, sono attribuite al Ministero dell'industria, che le esercita secondo criteri di concertazione e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Conferenza Stato-regioni. Le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 7, dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 9, e dall'articolo 10 della predetta legge sono conferite alle regioni.

45.

Fronzuti.

Al punto 5 valutare l'opportunità di abrograre l'articolo 111 del T.U. delle leggi di P.S. che riguarda l'esercizio di arti fotografiche ed affini.

46.

Bonato, Marchetti.

Al punto 5 è opportuno sostituire la parola: valuti inserendo, sempre con riferimento al Governo, la necessità di eliminare ogni riferimento alla abrogazione della legge 188 del 1990 per le indubbie conseguenze negative che ricadrebbero sul settore.

47.

Bielli.

Al punto 6 si propone, in aderenza all'esigenza prospettata dal relatore, la seguente disposizione sostitutiva dell'art. 16:

Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle attività imprenditoriali riguardanti attività agricole, commerciali, turistiche, dei trasporti e della navigazione, creditizie e finanziarie.

48.

Bonato, Marchetti.

Al punto 6 del parere, aggiungere in fondo le seguenti parole: occorre altresì precisare che lo scambio di merci e beni è riferibile solamente alle fasi della attività produttiva e non riguarda le fasi di commercializzazione di prodotti finiti.

49.

Lubrano Di Ricco, Turroni.

Sul Capo II, Industria, del Titolo II, Disposizioni generali: il comma 2 dell'articolo 17, stabilisce che senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

- a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi;
- b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico commerciale ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
- c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
- d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 17 sancisce, inoltre, che: restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

Lo schema di Decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, conferma il ruolo primario degli strumenti nazionali che operano in materia di commercio estero, cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero. Non appare, allora, producente immaginare un sistema di concorrenzialità tra Stato e Regioni, quando la complessità, la difficoltà, la necessità di impiegare ingenti risorse nelle azioni di promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi locali richiederebbe, semmai, un metodo di concertazione delle iniziative, anche valorizzando al massimo la rete estera degli uffici diplomatico consolari e di quelli dell'ICE.

Poiché non è in discussione il convincimento che occorra mantenere forti strumenti operativi a livello nazionale, come quelli definiti nel Decreto legislativo in esame, l'esigenza, non infondata, di un migliore raccordo fra questi e quelli attivati o attivabili a livello regionale dovrebbe trovare soddisfazione in sede di esame di questo Decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

50.

Li Calzi.

ART. 17

Sembra opportuno che le modalità di utilizzo e ripartizione del fondo, di cui alla lettera r), siano individuate con delibera della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali.

51.

Frattini.

Al punto 7, comma 1, lettera c), sarebbe opportuno esplicitare il mantenimento allo stato delle competenze in materia di definizione di norme tecniche uniformi e di standard in materia di metrologia legale.

52.

Manzini.

Inserire in relazione all'articolo 17, l'osservazione seguente: Sia soppressa la lettera n).

53.

Gubert.

Al punto 7, comma 1, punto 0, si ravvisa la opportunità di modificare, alla fine del periodo il: d'intesa con ... con: sentita la ...

54.

Manzini.

Inserire in relazione all'articolo 17, l'osservazione seguente: Sia soppressa la lettera p).

55.

Gubert.

Inserire in relazione all'articolo 17, l'osservazione seguente: Sia soppressa la lettera s).

56.

Gubert.

Inserire in relazione all'articolo 17 l'osservazione seguente:

Con riferimento alla lettera *u)* va precisato che la competenza riservata allo Stato dell'individuazione delle aree economicamente depresse del territorio nazionale va intesa limitatamente alle aree depresse estese ad almeno un'intera regione; infatti, la scala di definizione delle aree depresse non può essere solo quella nazionale, ma possono esistere aree depresse a scala regionale e sub-regionale.

57.

Gubert.

Al punto 7 del parere, riferito all'articolo 17 aggiungere in fondo:

È necessario collocare diversamente in altra parte del decreto legislativo la parte

della lettera *u*) che mantiene allo Stato le funzioni relative alla programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture in quanto tale compito non riguarda l'industria.

58.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Inserire in relazione all'articolo 17 l'osservazione seguente: Sia soppressa la lettera v).

59.

Gubert.

All'articolo 17: mentre si considera positiva la previsione di mantenimento allo Stato dei compiti in materia di imprenditoria femminile (lettera z), si suggerisce analoga previsione esplicita in materia di imprenditoria giovanile.

60

Prisco.

La Commissione chiede che al comma 2 dell'articolo 17 siano sostituite le parole: « Senza pregiudizio delle... » con le seguenti: « Per concorrere alla promozione dello sviluppo economico e alla valorizzazione dei sistemi produttivi locali, ai sensi dell'articolo 1, u.c. della legge n. 59/97 lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti ».

61.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

La Commissione chiede che la lettera *b*), comma 2, dell'articolo 17 sia sostituita con la seguente:

b) La partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche tramite la rete estera diplomatico-consolare e dell'ICE.

Conseguentemente l'inizio del comma 2 dell'articolo 18 deve essere così modificato: Salvo quanto previsto nell'articolo 17, comma 1, lettera n), o), p), q), r), s), z) ed aa) e comma 2, sono incluse tra le funzioni delegate....

62.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Inserire in relazione all'articolo 8 l'osservazione seguente:

Sia previsto al comma 2 che le aree economicamente depresse possono essere individuate anche dalle regioni e che queste possono avere la competenza sulle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata.

63.

Gubert.

Dopo il punto 7 aggiungere il seguente punto:

7-bis) All'articolo 18 comma 2 dopo le parole « medie imprese » inserire le seguenti « per l'imprenditorialità giovanile e per l'imprenditorialità femminile.

64.

Marchetti, Bonato.

Al punto 8 del pre-parere suggerire di modificare come segue la seconda parte del comma 3 dell'articolo 18 dalle parole: a decorrere alla parole: e dell'artigianato: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le direttive per la concessione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, su conforme parere della conferenza Stato-regioni.

65.

Garra.

Al punto 8 si ritiene preferibile la norma proposta dal Governo.

66.

Bonato, Marchetti.

Al punto 8 articolo 18 comma 3 valuti il Governo la congruità di indicare la data per delegare le funzioni concernenti la legge n. 488 del 1997 tenuto conto del nuovo quadro di sostegno comunitario che sarà determinato dopo il 199.

67.

Manfredi.

Inserire in relazione all'articolo 18 l'osservazione seguente:

Nel comma 3 prevedere la soppressione delle direttive del Ministro assegnando invece a legge regionale la determinazione delle modalità di erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici all'industria.

68.

Gubert.

Al comma 4, occorrerebbe prevedere che le regioni definiscano con proprie norme le modalità per l'erogazione.

69.

Frattini.

Al punto 8 inserire in relazione all'articolo 18 l'osservazione seguente:

Al comma 7 sia soppressa la previsione di vincolo statale circa quote minime o tipologie di concessione.

70.

Gubert.

Al punto 9 del parere relativo all'articolo 18 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 18 deve essere soppresso il comma 5.

71.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Dopo il punto 9 del parere relativo all'articolo 18 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 18, comma 8, dopo le parole «31 marzo 1988, n. 152 » aggiungere le seguenti: « ad eccezione delle funzioni relative alle produzioni di mangimi da cascami, residui animali, derivati da macellazioni o da allevamenti intensivi ».

72.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Dopo il punto 9 inserire il seguente:

9-bis. L'articolo 19 è sostituito dal seguente articolo 19: « Conferimento di funzioni alle Province».

- 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materie di industria esercitata dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ad esclusione di quelle concernenti i brevetti e la tutela della proprietà industriale, attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, ai sensi del successivo articolo 19-bis e dal seguente articolo 19-bis: « Funzione delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato».
- 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali, nonché quelle relative alla tutela della proprietà industriale esercitate dagli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato.

74.

Aggiungere punto 9-bis.

All'articolo 20, il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

- 2. Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o a loro aziende, sia ai fabbricanti interessati, che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.
- 3. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione dell'UE.

75.

Tapparo, Vedovato.

Al comma 2 dell'articolo 21 è opportuno sopprimere la lettera c) in quanto la legge n. 269/73 cui esso fa riferimento è per molti versi inapplicabile a causa del mancato, ma indispensabile aggiornamento richiesto dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 24 luglio 1977. Tale decreto del Presidente della Repubblica prevedendo la delega alle Regioni di gran parte delle funzioni, sino ad allora svolte dallo Stato tramite il Corpo Forestale, ha determinato un vuoto legislativo non ancora colmato. Il permanere dell'attuale lettera c) comporterebbe la mancata tutela della biodiversità ambientale ratificata dalla legge n. 124/94 in seguito alla convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro nel 1982.

In merito a tale tutela è necessario elaborare un nuovo testo di legge in modo da riordinare la materia, consentendo a tutti gli operatori del settore di dirimere dubbi, su alcune procedure da adottare per la produzione e la diffusione di MFP Marchetti, Bonato. | in Italia. Lo stesso OCSE sta attualmente predisponendo un nuovo schema al quale farà seguito una revisione della direttiva UE che l'Italia è tenuta a recepire.

76.

Lubrano di Ricco.

All'articolo 21 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

5. Le camere di commercio rendono indisponibili alle pubbliche amministrazioni, mediante collegamento telematico, le notizie, i dati e gli atti che sono iscritti, denunciati o depositati presso l'Ufficio del registro delle imprese. Dopo l'attivazione dei collegamenti e comunque entro il 1º gennaio 1999, le imprese non sono più tenute alla comunicazione di tali notizie, dati o atti alle altre pubbliche amministrazioni. Tramite convenzioni nazionali, stipulate per le camere di commercio dall'Unioncamere, si determinano il contenuto del collegamento telematico e le relative modalità e i costi da imputare alle Amministrazioni interessate.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:

6. Fermo restando, quanto disposto dall'articolo 22, i procedimenti ad istanza di parte per l'avvio e l'esercizio di attività imprenditoriali ed economiche sono introdotti, per tutte le Amministrazioni interessate con istanze uniche presentate anche con modalità telematiche alla camera di commercio competente per territorio.

77.

Frattini.

Al punto 12 della proposta di parere, inserire in fine il seguente periodo: All'articolo 21 dello schema di decreto legislativo, pare opportuno inserire un comma aggiuntivo, in cui si affermi che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, i procedimenti ad istanza di parte per l'avvio e l'esercizio di attività imprenditoriali ed economiche sono introdotti, per tutte le amministrazioni interessate, con

istanze uniche presentate, anche con modalità telematiche, alla camera di commercio competente per territorio.

78.

Coviello.

Dopo il punto 12 del parere relativo all'articolo 21, aggiungere il seguente 12-bis:

12-bis. All'articolo 21, comma 3 devono essere soppresse le parole « derattizzazione e sanificazione » per le caratteristiche di tali attività, per l'impiego di veleni ed altre sostanze pericolose il cui utilizzo deve invece essere consentito solo ad operatori qualificati, o da imprese altrettanto qualificate.

79.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Sul Capo III, Conferimento ai comuni e sportello unico per le attività produttive, dello stesso Titolo II, Sviluppo economico e attività produttive: l'articolo 22, tra le funzioni e i compiti riservati allo Stato non prevede l'autorizzazione che consente, sulla base di crediti di economicità e di valutazione delle esigenze produttive, la libera circolazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili o assimilate nell'ambito di consorzi costituiti da determinati soggetti.

L'esigenza di evitare disomogeneità consiglierebbe di mantenere tale funzione amministrativa allo Stato.

80.

Li Calzi.

Il parere è favorevole con la seguente condizione:

Al punto 13 del parere, riferito all'articolo 22 aggiungere in fondo: « In particolare deve essere esclusa l'attribuzione della competenza alle comunità montane per il rilascio di concessioni o autorizza-

zioni edilizie ». Inoltre le parole: « delle aree » devono essere sostituite dalle parole « delle città ».

81.

Lubrano di Ricco, Turroni.

L'articolo 22, al comma 1, introduce un meccanismo di semplificazione per i procedimenti autorizzatori in materia di realizzazione, ampliamento, cessazione, rilocalizzazione degli impianti produttivi, attribuendo ai comuni le relative funzioni, incluso il rilascio delle concessioni urbanistico-edilizie. La norma non è facilmente comprensibile, visto che il rilascio delle concessioni edilizie è già competenza dei comuni. Probabilmente si voleva estendere il contenuto del procedimento della concessione edilizia fino a ricomprendervi le funzioni attribuite. Ma ciò andrebbe chiarito.

Il comma 2 dell'articolo 22, invece, non assolutamente condivisibile, laddove sposta in capo a comunità montane ed aree metropolitane le competenze attribuite al comma 1. Siccome tra tali competenze c'è il rilascio delle concessioni edilizie, appare evidente che la norma sottrarrebbe ai comuni il controllo dell'assetto del territorio, sia pure solo con riferimento alle attività produttive. Inoltre, siccome la concessione edilizia viene rilasciata in conformità del PRG del comune, alla norma conseguirebbe l'effetto pratico di spostare l'attuazione delle previsioni di un piano comunale nella competenza di enti sovracomunali. Ciò appare anche in contrasto con il principio di sussidiarietà, laddove si noti che comunità montane e aree metropolitane sono più lontane dal cittadino amministrato rispetto al comune. Inoltre, tale spostamento avrebbe effetti negativi anche sul diritto all'informazione e sulle conseguenti facoltà di controllo popolare mediante intervento infraprocedimentale degli atti in materia urbanistica, essendo appunto tali enti più lontani dal cittadino. Si suggerisce pertanto di sopprimere il comma 2 dell'articolo 22, e di chiarire il senso dell'ultima parte del comma 1.

82.

Li Calzi.

Il parere è favorevole con la seguente condizione: dopo il punto 13 del parere riferito all'articolo 22 aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 22, comma 3 dopo le parole: « creazione di aree industriali » aggiungere le seguenti: « recuperando e riutilizzando parzialmente le aree produttive dismesse e prevedendo gli insediamenti in aree servite da adeguate infrastrutture esistenti o da realizzare contestualmente agli insediamenti medesimi.

83.

Lubrano di Ricco, Turroni.

All'articolo 23, comma 1, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: nelle zone montane d'intesa con la comunità montana.

84.

Frattini.

All'articolo 23, comma 1, sarebbe opportuno inserire specificamente le Comunità montane.

85.

Bielli.

È opportuno precisare che i compiti di assistenza alle imprese sono svolti prioritariamente mediante sportelli unici informatizzati, modificando in tal senso la generica formula « struttura » utilizzata al comma 1 e 2.

86.

Frattini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis:

Sulla base di interesse a carattere generale tra ANCI e Unioncamere, le camere di commercio ed i Comuni interessati definiscono mediante accordi l'organizzazione, la gestione e l'ubicazione degli sportelli unici di cui al comma 1.

87.

Frattini.

Il parere è favorevole con le seguenti condizioni: All'articolo 23, comma 1, devono essere soppresse le parole: anche con altri enti locali.

88.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Dopo il punto 13 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

13-bis. All'articolo 23 dello schema di decreto legislativo, aggiungere il seguente comma 1-bis: « Sulla base di intese a carattere generale tra ANCI e Unioncamere, le Camere di commercio ed i comuni possono definire, mediante accordi, l'organizzazione, la gestione e l'ubicazione delle strutture di cui al comma 1 ».

89.

Coviello.

Dopo il punto 14 della proposta di parere, inserire in fine il seguente punto:

14-bis. Con riferimento agli articoli del titolo II, capo V - Miniere e risorse geotermiche, è necessario chiarire la sorte del Corpo delle Miniere, che si ritiene debba essere inserito tra le strutture oggetto di riordino; deve essere altresì chiarita la portata della disposizione (articolo 32, comma 1, lettera a) che conserva allo Stato « la polizia mineraria, nei limiti previsti dall'attuale normativa» e quindi sembra non produrre alcun trasferimento in questo settore.

90.

In riferimento al Capo III Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive, la Commissione conseguentemente alle proposte emendative presentate al Capo VIII Protezione Civile, chiede che al comma 1 dell'articolo 24 siano soppresse le parole « e della sicurezza ». La richiesta di modifica è motivata dal fatto che l'attività di prevenzione incendi con relativa certificazione in campo di sicurezza antincendio deve essere riconfermata allo Stato. Non è quindi opportuno inserirla all'interno delle funzioni dello sportello unico in ragione degli esclusivi adempimenti tecnici che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve svolgere a livello locale.

91.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 24. Il comma 1 dell'articolo 24, perseguendo l'obiettivo della semplificazione, unifica in un unico procedimento le autorizzazioni per l'insediamento delle attività produttive. Secondo lo stesso comma ciò avviene acquisendo durante la fase istruttoria tutti gli interessi coinvolti: da quelli urbanistici a quelli sanitari ed ambientali Se, ai sensi dei precedenti articoli 22 e 23 le funzioni autorizzatorie in materia di attività produttive sono attribuite ai comuni, ci si chiede come tali enti possano da soli acquisire anche interessi dei quali non sono titolari, quale quello sanitario o quello paesaggisticoambientale, anche la convocazione della conferenza dei servizi, prevista dalla lettera *e*) del comma 3, non appare coerente con la molteplicità di interessi da acquisire laddove si consideri che essa viene configurata come meramente facoltativa. Ancora più incoerente appare la disposizione della lettera f) in quanto prevede la possibilità di indire una conferenza dei. servizi per autorizzare un'opera contrastante con le previsioni dei piani urbanistici, anche se corredata delle autocertificazioni di conformità urbanistica. Innan-Coviello. | zitutto non si comprende come un pro-

possa essere munito tali autocertificazioni e contemporaneamente contrastare con gli strumenti urbanistici, a meno che non si ipotizzi che tali autocertificazioni sono false. In secondo luogo appare assurdo che un piano regolatore, quasi sempre approvato a seguito di ampie discussioni, possa essere variato con la mera presentazione di un progetto di opera con esso contrastante, anche se mediante una conferenza dei servizi. Ciò introduce nella legislazione urbanistica il perverso principio della « relatività » delle previsioni dei piani urbanistici e della prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico all'organizzazione dell'assetto del territorio.

92.

Lubrano di Ricco.

Il parere è favorevole con le seguenti condizioni:

All'articolo 24, commi 1, 2, 3 devono essere introdotte le seguenti modifiche:

al comma 1 dell'articolo 24 sostituire le parole « di autorizzazione » con le parole: « di provvedimenti abilitativi »;

al comma 2 dell'articolo 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« I predetti regolamenti hanno diretta applicazione nelle singole circoscrizioni territoriali regionali sino a quando le regioni non abbiano provveduto a disciplinare il procedimento con proprie leggi, adeguandosi ai principi di cui al comma 3 del presente articolo. »;

sopprimere le lettere *c*) e *d*) del comma 3 dell'articolo 24;

alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 24 sopprimere le parole: « ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c) »;

sopprimere la lettera f) del comma 3 dell'articolo 24.

93.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Il parere è favorevole con le seguenti condizioni: all'articolo 24, comma 3 sopprimere le lettere *c)*, *d)*, *f)*.

94.

Lubrano di Ricco, Turroni.

All'articolo 24, al comma 3, sopprimere il punto *c*).

95.

Lubrano di Ricco.

Sul punto 14. Si ritiene insufficiente la raccomandazione del relatore.

Non si condividono le scelte complessive presenti nell'articolo 24, compresa la norma che considera le disposizioni dell'articolo quali « principi generali dell'ordinamento dello Stato ». Si propone, pertanto, l'abrogazione dell'articolo 24 e, in via subordinata, almeno l'abrogazione delle lettere *d*) e *f*) del comma 3.

La lettera *c)* dovrebbe, comunque, essere sostituita con la seguente:

« c) facoltà per l'interessato, sotto la propria responsabilità, di presentare copia delle tavole dello strumento urbanistico vigente, comprovante la corrispondenza del progetto ad esso, nonchè a tutte le norme urbanistiche e territoriali in vigore ».

97.

Marchetti, Bonato.

Il parere è favorevole con le seguenti condizioni: all'articolo 24, comma 24, lettera *e*), aggiungere dopo le parole: « il provvedimento » aggiungere la seguente: « abilitativo » indi, alla fine aggiungere le seguenti: « Alla conferenza dei servizi partecipano tutti gli enti aventi competenza in materia nonché i portatori di interessi individuali e collettivi coinvolti, individuati dal comune in qualità di amministrazione procedente ».

98.

Lubrano di Ricco, Turroni.

All'articolo 24, al comma 3, sopprimere il punto *f*).

Si propone di inserire un articolo che orienti e finalizzi le nuove aree produttive a criteri di razionalità e sostenibilità territoriali e di integrazione organica nel PRG.

In particolare, l'integrazione deve essere garantita rispetto alle infrastrutture, sviluppando ovunque possibile il trasporto ferroviario delle merci, anche con appositi raccordi ferroviari.

99.

Lubrano di Ricco.

Inserire in relazione all'articolo 24 l'osservazione seguente:

Alla lettera *f*) del comma 3 sia prevista per la salvaguardia dei diritti di terzi il diritto di osservazione alle proposte di variante degli strumenti urbanistici e che pertanto la determinazione della conferenza di servizi sia configurata come proposta di variante « proposta ».

100.

Gubert.

Al punto 14, articolo 24, comma 3, lettera f), si ravvisa l'esigenza di precisare i criteri relativi alla procedura della conferenza dei servizi in relazione al necessario raccordo con l'attuale normativa urbanistica.

101.

Manzini.

Dopo il punto 14 del parere inserire la seguente osservazione:

Nel comma 3 dell'articolo 24 sono indicati i principi cui deve ispirarsi la disciplina del provvedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive.

Alla lettera *f*) di tale comma si prevede il ricorso alla conferenza dei servizi quando il progetto « anche se corredato

dall'autentificazione contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico ». In tale caso è prevista una procedura semplificata col ricorso alla conferenza dei servizi qualora registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico « la determinazione costituisce variante dello strumento ». Pur non disconoscendo l'ammissibilità delle procedure semplificate, il ricorso a tale procedura in siffatta materia deve essere subordinato alla condizione dell'assoluta assenza di contrasto con lo strumento urbanistico vigente e con i profili sanitari della tutela ambientale e della sicurezza.

102.

Lubrano di Ricco.

Il parere è favorevole con le seguenti condizioni:

All'articolo 24, comma 3, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

f) i progetti sono presentati e la concessione edilizia in conformità con le previsioni degli ...

103.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Al punto 14 del preparere suggerirò di sostituire la lettera f) del comma 3 dell'articolo 24 la parola: variante con le parole: proposta di variante e la parola: ratifica con la parola: approvazione.

104.

Garra.

Il parere è favorevole con le seguenti condizioni:

All'articolo 24, comma 3, lettera *g*), aggiungere in fondo il seguente capoverso:

Sono comunque fatti salvi i poteri di autotutela dell'amministrazione, sia riguardo all'annullamento di eventuali provvedimenti illegittimi o incompleti, sia nel sospendere cautelativamente le attività avviate in conseguenza degli stessi.

105.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Nelle osservazioni al titolo II, articoli 10-37 e 42-49 aggiungere alla fine del punto 14) le seguenti parole: all'articolo 24 si propone di sopprimere il comma 4.

106.

Pinggera.

Inserire in relazione all'articolo 24 l'osservazione seguente: Sia soppresso il comma 4.

107.

Gubert.

Nelle osservazioni al titolo II, articoli 10-37 e 42-49 aggiungere alla fine del punto 14) le seguenti parole:

All'articolo 25 si propone di sopprimere ogni riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano e di sopprimere la loro menzione.

108.

Pinggera.

Dopo il punto 14 del pre-parere sostituire al comma 1 dell'articolo 25 le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le parole: a statuto ordinario ed al comma 2 le parole: e le province autonome con le parole: a statuto ordinario.

109.

Garra.

Inserire in relazione all'articolo 25 l'osservazione seguente: Alla fine del comma 2 prevedere che l'individuazione delle aree sia affidata nelle aree montane alla Comunità montana.

110.

Gubert.

Dopo il punto 14 inserire il seguente 14-bis:

All'articolo 25 comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'individuazione delle aree industriali di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione dei comuni interessati».

111.

Marchetti, Bonato.

Il parere è favorevole con le seguenti condizioni: All'articolo 26, dopo le parole « riciclaggio dei rifiuti » aggiungere le seguenti « per gli impianti chimici, per le distillerie e per le industrie a rischio » indi dopo le parole « lettere c) e d), aggiungere le lettera f) ».

112.

Lubrano di Ricco, Turroni.

Dopo il punto 14 inserire il seguente 14-ter:

All'articolo 26 dopo « dei rifiuti » aggiungere « nonché per ogni struttura produttiva classificata come nociva»

113.

Bonato, Marchetti.

Nelle osservazioni al titolo II articoli 10-37 e 42-49 aggiungere alla fine del punto 14) le seguenti parole: all'articolo 28 si propone di sopprimere la lettera *c*).

114.

Pinggera.

Nelle osservazioni al titolo II articoli 10-37 e 42-49 aggiungere alle fine del industriali ed ecologicamente attrezzate | punto 14) le seguenti parole: all'articolo 28 si propone di sostituire alla lettera *g)* le parole « 10 MW elettrici » con le seguenti « 50 MW elettrici ».

115.

Pinggera.

Nelle osservazioni al titolo II articoli10-37 e 42-49 aggiungere alle fine del punto 14) le seguenti parole: all'articolo 28 alla lettera g) si propone di aumentare fortemente il numero dei MW elettrici.

116.

Pinggera.

Nelle osservazioni al titolo II articoli10-37 e 42-49 aggiungere alle fine del punto 14) le seguenti parole: all'articolo 28 si propone di sostituire alla lettera g) le parole « con tensione superiore a 150 Kv » con le seguenti parole « con tensione superiore a 250 Kv ».

117.

Pinggera.

Aggiungere dopo il punto 14: Inserire in relazione all'articolo 28 l'osservazione seguente: «Al comma 2 sia modificata la lettera g) prevedendo la riserva di competenza statale solo per le grandi reti infrastrutturali per il trasporto dell'energia elettrica che interessino il collegamento con le reti sovranazionali o il territorio di più regioni.

118.

Gubert.

Inserire in relazione all'articolo 28 l'osservazione seguente: Al comma 2 lettera g) sia soppressa la riserva di competenza statale per il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche.

119.

Gubert.

Nelle osservazioni al titolo II articoli 10-37 e 42-49 aggiungere alle fine del punto 14) le seguenti parole: all'articolo 28 lettera *l*) si propone di sopprimere la parola « stoccaggio ».

120.

Pinggera.

All'articolo 28 è aggiunto il seguente comma 3:

Le funzioni concernenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi su terraferma sono svolte previa intesa con le Regioni e i Comuni territorialmente interessati. L'intesa dovrà riguardare in particolare gli aspetti di tutela della sicurezza e dei valori ambientali, nonché la determinazione di diritti e indennizzi o altre utilità a contenuto economico.

121.

Vedovato.

Aggiungere dopo il punto 14

ART. 29.

Al comma 1 dell'articolo 29 sopprimere le seguenti parole: all'energia nucleare.

122.

Lubrano di Ricco.

Aggiungere dopo il punto 14. Inserire in relazione all'articolo 32 l'osservazione seguente:

Al comma 1 lettera *a)* sia specificato che le competenze statali di polizia mineraria sono limitate alle risorse geotermiche collocate in mare.

123.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 14. Inserire in relazione all'articolo 32 l'osservazione seguente:

Al comma 1 sia soppressa la lettera c). **124.**

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 14. Inserire in relazione all'articolo 32 l'osservazione seguente:

Al comma 1 lettera *d*) sia specificato che la competenza statale rimane limitatamente all'approvazione di disciplinare il tipo di interesse statale.

125.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 14. Inserire in relazione all'articolo 32 l'osservazione seguente:

Al comma 1 sia soppressa la lettera i).

126.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 14. Inserire in relazione all'articolo 32 l'osservazione seguente:

Al comma 1 sia soppressa la lettera *l*).

127.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 14. Inserire in relazione all'articolo 32 l'osservazione seguente:

Al comma 1 lettera *m*) sia previsto che lo Stato possa stabilire solo requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale, da determinarsi successivamente in modo più preciso dalle regioni.

128.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 14

ART. 33.

Al comma 2 dell'articolo 33 dopo la parola: minerari aggiungere il seguente periodo: nonché agli ingegneri capo delle

sezioni UNMIG, per quel che riguarda la geotermia.

Modificare il comma 5 nel modo che segue:

I canoni areali dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni nonché i canoni annuali dovuti per l'estrazione del sale dalle miniere sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *c*).

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 9:

La funzione di controllo sulle risorse minerarie e di polizia mineraria può essere affidata temporaneamente dalle regioni, cui la funzione stessa è delegata dai commi 1 e 2 del presente articolo, al Corpo Nazionale delle Miniere sulla base di specifici accordi.

Dopo l'aggiunto comma 9 inserire il seguente comma 10:

Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 vi è da comprendere il Corpo Nazionale delle Miniere.

129.

Lubrano di Ricco.

Aggiungere dopo il punto 14

Sul Capo V, Miniere e risorse geotermiche, dello stesso Titolo II, Sviluppo economico e attività produttive: l'articolo 34 demanda alle regioni la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerarie e delle risorse geotermiche.

Sarebbe preferibile escludere dalla VIA i singoli progetti di trivellazione o di impianti geotermoelettrici compresi in programmi di lavoro relativi a permessi di ricerca o concessioni di coltivazione già in essere, al fine di evitare una duplice valutazione di una stessa opera.

130.

Li Calzi.

Aggiungere dopo il punto 14:

ART. 34.

Il termine per il trasferimento delle funzioni in materia di VIA alle regioni non è certo. Se può essere corretto individuare il trasferimento alla data di approvazione delle LLRR in materia, è opportuno fissare un termine perentorio entro il quale le regioni debbono legiferare, prevedendo eventuali meccanismi di sostituzione in caso di inerzia.

131.

Lubrano di Ricco.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 34 si aggiunga la seguente:

Alla fine del comma 1 si preveda che non sono sottoposti a VIA i singoli progetti di trivellazione o di impianti geotermoelettrici compresi nei programmi di lavoro relativi a permessi di ricerca o concessioni di coltivazione già rilasciate, dato che la relativa procedura di VIA è già stata assolta nella fase dell'*iter* autorizzativo del progetto di ricerca o di coltivazione.

132.

Gubert.

Dopo il comma 1, è opportuno aggiungere il seguente comma 1-bis:

Ciascuna camera di commercio definisce con proprio regolamento le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale.

133.

Frattini.

Al punto 14 del pre-parere suggerire che al comma 3 dell'articolo 36 le parole da: di rappresentanti alla fine siano sostituite dalle parole: di un rappresentante della regione e di un rappresentante dello Stato, nominato dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

134.

Garra.

Al punto 15 della proposta di parere, secondo periodo, sopprimere le parole: ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria

Aggiungere in fine al punto 15 il seguente periodo: All'articolo 36 dello schema di decreto legislativo pare opportuno aggiungere, dopo il comma 1, un ulteriore comma in cui si affermi che ciascuna Camera di commercio definisce con regolamento le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale.

135.

Cerulli Irelli.

Al punto 15, si propone di delegare alle Regioni le funzioni concernenti l'istituzione delle camere di commercio derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere di commercio, l'approvazione degli statuti deliberati dai consigli camerali, la definizione dei criteri per la ripartizione dei componenti dei consigli camerali e le modalità per l'elezione dei consigli camerali ai sensi dell'articolo 12, 5° comma, della legge 580 del 1983 e la vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle unioni regionali.

Di conseguenza si propone di rivedere gli articoli 36 e 37 in coerenza con l'indicazione sopraesposta.

136.

Marchetti, Bonato.

Dopo il punto 15, aggiungere in fine il seguente punto:

15-bis. Con riferimento al titolo II, capo VIII, appare opportuna una riformulazione degli articoli che indichi con precisione le funzioni che vengono con-

servate allo Stato; pare altresì opportuno individuare uno strumento, di raccordo tra i vari livelli di governo, che si sostituisca all'indirizzo e coordinamento esercitato dallo Stato relativamente agli aspetti in cui è necessario conseguire omogeneità sul territorio nazionale.

138.

Coviello.

Inserire in relazione all'articolo 37 l'osservazione seguente: Sia soppresso il comma 2.

137.

Gubert.

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 45 si aggiunga la seguente:

Sia soppresso il comma 4 al fine di garantire meglio la sicurezza degli utenti nell'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante.

140.

Gubert.

Dopo il punto 15 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

15-bis. All'articolo 37, comma 2, lettera a), appare opportuno chiarire la norma sostituendo le parole « la gestione del » con le parole « della quota destinata al ».

Coviello.

ART. 45

Sopprimere il comma 4.

Si esprime parere contrario all'abrogazione dell'articolo 6 del DPR 394/1994, contenuta all'articolo 45, comma 4, dello schema di decreto legislativo.

Si propone pertanto, nell'interesse della tutela degli utenti e per la garanzia della sussistenza dei peculiari requisiti di professionalità richiesti per le attività di spettacolo itinerante e circense di sopprimere il comma 4 e lasciare in vigore la normativa vigente.

141.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Al punto 16 del pre-parere suggerire che al comma 5 lettera c) dell'articolo 45 siano aggiunte le seguenti parole: limitatamente ai commi 1 e 3.

142.

Garra.

Aggiungere al punto 16 del parere: fra le disposizioni abrogate di cui al comma 9 dell'articolo 45 va aggiunta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Spiegazione: si tratta di togliere l'anacronistica vigilanza del Ministero del Turismo – oggi Dipartimento – sul Collegio Nazionale delle Guide Alpine. Da notare che gli aspetti di vigilanza restano esercitati da parte delle Regioni o delle Province autonome sui Collegi regionali o provinciali e questo è quel che interessa sia per gli aspetti deontologici che per la tutela dell'utente.

143.

Caveri.

Aggiungere dopo il punto 16: Inserire in relazione all'articolo 46 l'osservazione seguente:

Al comma 1 precisare che la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e di settore è limitata a finalità di rilievo nazionale e che pertanto altri indirizzi generali potranno essere stabiliti dalle regioni per finalità di interesse regionale o sub-regionale.

144.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 16: Articolo 47. – La Commissione chiede che l'articolo 47 del decreto delegato venga cassato nelle parti che si riferiscono al commercio con l'estero o, quanto meno, emendato specificando chiaramente che l'ICE è l'ente tecnico preposto all'attuazione delle attività delle regioni sui mercati esteri in modo da garantire la sinergia delle strategie promozionali, l'accesso paritario di tutte le industrie italiane e i servizi di promozione e l'unitarietà della presentazione all'estero del prodotto italiano.

145.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Aggiungere in fine il seguente punto: 17) all'articolo 47, comma 2, sostituire le parole « avvalersi anche delle » con le parole: « delegare alle ».

146.

Coviello.

Aggiungere dopo il punto 16: Articolo 47. – La Commissione chiede che il comma 2 dell'articolo 47 sia così riformulato: « Nell'esercizio delle funzioni amministrati »ve di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni possono avvalersi, per le materie di rispettiva competenza, dell'ICE, della rete diplomatico-consolare e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

147.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Dopo il punto 16) del pre-parere, suggerire che al comma 3 dell'articolo 48 siano aggiunte le seguenti parole: E non può essere diversificata per aree geografiche se non con riferimento all'esigenza di assicurare maggiori incentivi, alle aree meridionali ed insulari.

148.

Garra.